



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 2168] Realizzazione di un nuovo turbocompressore denominato TC-7 nella Concessione di Stoccaggio di Minerbio (BO). Provvedimento di esclusione dalla VIA - D.M. 26685 del 20.11.2013.

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione:
n. 2)

ID Fascicolo 3454

Proponente Stogit S.p.a.

Elenco allegati Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2358 del 07.04.2017

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA - DVA-2013-0026685 del 20.11.2013, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto di realizzazione di un nuovo turbocompressore denominato TC-7 nella Concessione di Stoccaggio di Minerbio (BO);

VISTA in particolare la prescrizione n. 2) del citato provvedimento di esclusione DVA-2013-0026685 del 20.11.2013, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che prevede:

“riguardo alle movimentazioni per gli scavi di fondazione e di piping, prima dell’inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare idonea documentazione che comprovi il soddisfacimento dei requisiti del materiale, ai fini della applicabilità dell’art. 185, comma 1, lettera c del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla contaminazione del suolo”;

VISTA la nota prot. 780 del 27.09.2016, acquisita al protocollo n. 24360/DVA del 06.10.2016, con cui la Società Stogit S.p.a. ha trasmesso la documentazione dal titolo: *“Indagine ambientale gestione materiale da scavo ai sensi dell’art. 185 comma 1 punto c) del D.lgs 152/2006”;*

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2358 del 07.04.2017, assunto al prot. DVA-2017-009271 del 19.04.2017, costituito da n. 10 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, nel summenzionato parere, ha ritenuto ottemperata la prescrizione di cui trattasi, avendo

preso atto che:

- in data 31/08/2016 è stata effettuata un’indagine ambientale allo scopo di verificare la conformità dei materiali da scavo ai sensi dell’Articolo 185, comma 1, punto c), del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. ai fini di un loro riutilizzo all’interno del sito di produzione;

valutato che:

- le analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno non hanno evidenziato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) della TABELLA 1 COLONNA B Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

- i risultati dei test di cessione non hanno evidenziato la presenza di concentrazioni superiori ai valori limite della TABELLA DI ALLEGATO 3 DEL D.M. 05/02/1998 (modificato da D.M. n 186 del 05/04/2006);
- non si sono riscontrate concentrazioni superiori alle CSC (*Concentrazioni soglia di contaminazione*) fissate per le acque sotterranee dal D.LGS. 152/06 - TABELLA 2, per i parametri monitorati;

e considerato che:

- l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, così come sostituito dall'articolo 13 del D.lgs. n. 205 del 2010, prevede che non rientrino nell'applicazione della parte quarta del medesimo decreto legislativo, ossia che sia escluso della c.d. procedura relativa alle terre e rocce da scavo "*...il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*

DETERMINA

L'ottemperanza della prescrizione n. 2 del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA - DVA-2013-0026685 del 20.11.2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)